

N. 642/2026 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gabriella Ratti	Presidente
dott. Corrado Croci	Consigliere
dott. Bruno Conca	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **642/2026**

promossa da:

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA (C.F. 06363391001), rappresentata e difesa dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, presso la cui sede è elettivamente domiciliata in VIA ARSENALE 21, TORINO;

parte reclamante

contro

PLASTIQUA S.R.L. (C.F. [REDACTED]) rappresentata e difesa dagli avv.ti ANDREA PASQUALE e dall'avv. ANDREA CERUTTI ([REDACTED]) VIA MONTEBELLO 15 TORINO, per procura a margine della comparsa di costituzione;

parte reclamata

e nei confronti di

MARTA MARIO LEONARDO QUALE COMMISS. DEL CONC. PREV. PLASTIQUA SRL (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA GIOVETTI, per procura speciale allegata ex art. 83, 3° co, c.p.c.;

parte interveniente

OGGETTO: reclamo ex art. 51, primo comma, CCII

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per Agenzia delle Entrate, reclamante: *“In via preliminare nel rito: fissarsi la data dell’udienza di discussione della presente opposizione e concedersi congruo termine per le notifiche a tutti gli interessati; in via principale e nel merito: Riformare l’impugnata sentenza, revocando l’omologa del concordato preventivo proposto, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio espresse in narrativa; con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.”*

Per Plastiqua s.r.l., reclamata: *“in via preliminare accertare e dichiarare l’inammissibilità del Reclamo proposto dall’Agenzia delle Entrate per le ragioni esposte in narrativa, confermando la Sentenza n. 29/2026, emessa dal Tribunale di Alessandria il 24 febbraio 2026 e pubblicata il 20 aprile 2026, di omologa del concordato della Plastiqua s.r.l.; in via principale rigettare il Reclamo proposto perché infondato per le ragioni esposte in narrativa, confermando la Sentenza n. 29/2026, emessa dal Tribunale di Alessandria il 24 febbraio 2026 e pubblicata il 20 aprile 2026, di omologa del concordato della Plastiqua s.r.l.; in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del Reclamo, confermare la Sentenza n. 29/2026, emessa dal Tribunale di Alessandria il 24 febbraio 2026 e pubblicata il 20 aprile 2026, di omologa del concordato della Plastiqua s.r.l. ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 5-bis, CCII; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad IVA, CPA, del presente grado di giudizio.”*

Per il Commissario giudiziale, intervenuto: *“Le considerazioni che precedono conducono, ad avviso della Procedura, a ritenere che la Sentenza di omologa del concordato di Plastiqua correttamente resa dal Tribunale di Alessandria debba essere integralmente confermata.”*

Per la Procura generale, intervenuta: respingersi il reclamo

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il fatto

Plastiqua s.r.l., costituita il 30.11.2011, ha sede legale ed effettiva in Strada per Garbagna n. 2, a Viguzzolo (AL) e svolge attività di fabbricazione di articoli in materie plastiche. Lo stato di dissesto è ricondotto dalla debitrice essenzialmente agli effetti di due eventi alluvionali verificatisi nel 2014, che avrebbero danneggiato la precedente sede dell’attività, imposto il trasferimento dei beni aziendali e determinato rilevanti costi di ripristino. Nel ricorso per l’ammissione al concordato (di cui *infra*), la società rappresentava inoltre che il patrimonio netto era divenuto negativo già a partire dal bilancio chiuso al 31.12.2014 e che il deficit patrimoniale si era progressivamente accresciuto, mentre riferiva di avere proseguito l’attività, anche dopo la perdita del capitale, mediante nuovi investimenti e facendo fronte alle esigenze finanziarie attraverso l’omesso pagamento di imposte e contributi. Dall’elenco dei creditori richiamato nel reclamo, risulta un passivo complessivo di € 5.933.648,31, al netto delle spese di procedura. I debiti erariali ammontano a € 3.496.652,00, pari al 58,93% del passivo, mentre i crediti pubblici qualificati ammontano complessivamente a € 5.051.481,97, pari all’85,13%. Quanto alla formazione dell’esposizione debitoria, giova ricordare che il

6.12.2011 Plastiqua s.n.c. concesse alla neocostituita (30.11.2011), omonima, s.r.l. il godimento del ramo d'azienda relativo alla progettazione e alla commercializzazione delle materie plastiche, per l'importo dichiarato nell'atto di € 648.000,00. Successivamente, con atto stipulato il 1.8.2022 e registrato il 3.8.2022, Plastiqua s.n.c. fu incorporata nella Plastiqua s.r.l., con conseguente subentro della società incorporante nei rapporti giuridici facenti capo alla società incorporata. Secondo quanto allegato dalla reclamante Agenzia delle Entrate, l'esposizione erariale deriva dalla liquidazione delle dichiarazioni fiscali presentate dalla società e dal conseguente omesso versamento delle imposte dichiarate, senza che risultino ruoli formati a seguito di controlli sostanziali diretti all'accertamento di maggiori imponibili o di imposte non dichiarate. L'Agenzia delle Entrate riferisce inoltre che la società non ha impugnato gli atti o le cartelle di pagamento. La certificazione del 4.4.2025 indicava carichi già consegnati all'agente della riscossione per € 3.209.936,02, ulteriori debiti della società non ancora consegnati per € 46.834,16 e debiti riferiti a Plastiqua s.n.c., rispetto ai quali Plastiqua s.r.l. era indicata come coobbligata. La certificazione aggiornata dell'8.7.2025 esponeva carichi integralmente consegnati ad ADER per € 3.256.770,18 e debiti riferiti alla società incorporata per € 3.395.705,63, al netto di aggi, interessi di mora e oneri di riscossione.

2. Lo svolgimento del procedimento unitario

Il 22.10.2024 Plastiqua depositava ricorso ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII, chiedendo l'applicazione di misure protettive e cautelari previste dall'art. 54 CCII e riservandosi di depositare, nel termine assegnato dal Tribunale, il piano e la proposta di concordato preventivo oppure, in alternativa, la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Con decreto comunicato il 7.11.2024, il Tribunale di Alessandria concedeva alla società un termine di 60 giorni per il deposito della proposta e del piano, poi prorogato per un ulteriore periodo di 60 giorni, nominava il Commissario giudiziale e disponeva gli obblighi informativi periodici. Con provvedimento del 10.6.2025, all'esito del deposito del ricorso corredato dal piano, dalla proposta e dall'attestazione del professionista indipendente, il Tribunale ammetteva Plastiqua alla procedura di concordato preventivo in continuità diretta e fissava il periodo per le operazioni di voto dal 10 al 20.11.2025. La proposta prevedeva la suddivisione dei creditori in 11 classi, di cui la classe 1, non votante, era costituita dai crediti prededucibili della procedura, pari a € 126.995,00, mentre le 10 classi votanti comprendevano, rispettivamente, gli artigiani della classe 2, per € 28.291,14, con pagamento integrale entro gennaio 2027, i crediti INPS e INAIL della classe 3, per € 150.317,00, con pagamento integrale entro gennaio 2027, la parte degradata al chirografo dei crediti INPS e INAIL della classe 4, per € 1.196.280,97, con pagamento del 25% entro gennaio 2028, i crediti erariali per imposte dirette della classe 5, per € 1.883.416,00, con pagamento del 25% entro gennaio 2029, i crediti erariali per IVA della classe 6, per € 1.608.860,00, con pagamento del 25% della parte degradata al chirografo entro gennaio 2030, oltre alla distinta quota di € 4.376,00, indicata come IVA di rivalsa e destinata al pagamento integrale, le imposte locali della classe 7, per

€ 208.232,00, con pagamento del 20% entro gennaio 2030, i crediti dei fornitori, dei vettori e del locatore delle classi 8 e 9, rispettivamente per € 304.150,48 e € 431.562,13, con pagamento del 15% entro gennaio 2030, i crediti degli istituti di credito non garantiti della classe 10, per € 87.247,52, con pagamento dell'11% entro gennaio 2030, e i crediti degli istituti di credito garantiti da pegno della classe 11, per € 30.915,07, destinati a essere soddisfatti nei limiti del valore di realizzo del bene oggetto della garanzia e, per la parte residua, nella misura del 10% entro gennaio 2030. L'Agenzia delle Entrate esprimeva voto contrario il 18.11.2025, così come l'Agenzia delle Entrate Riscossione per i crediti di sua competenza, mentre votavano a favore le sole classi 2, 8, 9 e 10, sicché il Commissario, nella relazione ex art. 110 CCII, depositata il 24.11.2025, dava atto del mancato raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 109, comma 5, CCII. Il 27.01.2026 la società depositava quindi ricorso per l'omologazione ai sensi degli artt. 88, comma 4, e 112, comma 2, lett. d), CCII. Il Tribunale fissava l'udienza del 24.2.2026 e il Commissario depositava il proprio parere in data 19.2.2026, esprimendosi favorevolmente all'omologazione sulla base delle verifiche compiute, pur evidenziando che, poiché la proposta si fondava sulla prosecuzione diretta dell'attività e destinava ai creditori i flussi di cassa prodotti nel corso di un periodo quinquennale, il compiuto adempimento delle obbligazioni concordatarie restava subordinato – non senza margine di significativa aleatorietà – alla realizzazione dei flussi attesi per il considerevole lasso temporale previsto, così risultando inevitabilmente esposto alla possibile sopravvenienza di eventi negativi, pur tuttavia non prevedibili *ex ante*. L'Agenzia delle Entrate, benché avesse ricevuto la comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza di omologazione, non proponeva opposizione, né si costituiva nel relativo giudizio di omologa. Poiché nessun altro creditore proponeva opposizione, il giudizio di omologazione si svolgeva sulla base della documentazione già acquisita, del piano, dell'attestazione del professionista indipendente e del parere del Commissario giudiziale, senza ulteriore istruttoria, ai sensi dell'art. 48, commi 2 e 3, CCII. All'udienza del 24.02.2026 il Tribunale tratteneva a decisione il procedimento.

3. La sentenza reclamata

Con sentenza n. 29/2026, pubblicata il 20.4.2026, il Tribunale di Alessandria omologava la proposta concordataria nelle forme della c.d. ristrutturazione trasversale, confermava il Commissario giudiziale e disponeva obblighi informativi trimestrali a carico della società. Nel verificare i presupposti dell'omologazione forzata, il Tribunale riteneva applicabili gli artt. 88, comma 4, e 112, comma 2, lett. d), CCII, poiché il valore di liquidazione risultava distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, il valore eccedente quello di liquidazione era attribuito secondo la regola della priorità relativa e nessun creditore riceveva un importo superiore a quello del proprio credito, come richiesto dall'art. 112, comma 2, lett. c), CCII. Quanto al trattamento dei creditori pubblici, la sentenza riteneva accertata la vantaggiosità – nell'accezione debole, prevista dalla attuale formulazione normativa, di mera “non

deteriorità” – della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, sulla base dell’attestazione del professionista indipendente, considerando altresì le verifiche compiute nel corso della procedura e le informative dalle quali risultava un andamento economico della società in linea con le previsioni del piano. La maggioranza delle classi veniva ritenuta raggiunta attraverso il meccanismo previsto dall’art. 88, comma 4, CCII, poiché, computando come favorevoli le quattro classi il cui voto contrario era stato superato mediante tale meccanismo, le classi favorevoli risultavano otto su dieci e, alternativamente, anche escludendo tali classi dal computo, risultavano comunque favorevoli quattro delle sei classi residue. Il Tribunale riteneva così integrata la prima ipotesi prevista dall’art. 112, comma 2, lett. d), CCII, che consente l’omologazione quando la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi e almeno una classe favorevole sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, individuando tale classe nella classe 2 degli artigiani, i cui crediti privilegiati, pur destinati al pagamento integrale, erano ammessi al voto in ragione della dilazione prevista oltre il termine di 180 giorni. La sentenza riteneva inoltre che la proposta fosse assistita da ragionevoli prospettive di superamento della situazione di crisi, poiché l’andamento economico risultava, almeno *rebus sic stantibus*, coerente con le previsioni formulate e il piano non appariva privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza, secondo il criterio previsto dall’art. 112, comma 1, lett. f), CCII. Poiché nessun creditore dissenziente aveva proposto opposizione deducendo il difetto di convenienza della proposta o la violazione delle condizioni della ristrutturazione trasversale, non si rendeva necessario disporre la stima del complesso aziendale prevista dall’art. 112, comma 4, CCII.

4. Le difese delle parti in sede di reclamo

4.1 Con il reclamo depositato il 15.5.2026, l’Agenzia delle Entrate chiede la riforma integrale della sentenza e, per l’effetto, la revoca dell’omologa, articolando, benché non prospettati *singulatim* in motivi autonomi e distinti, plurimi rilievi attinenti alla composizione del passivo, alle condotte gestorie anteriori, alla fattibilità del piano, alla “non deteriorità” del trattamento erariale rispetto alla liquidazione giudiziale, alla sussistenza delle condizioni per la ristrutturazione trasversale, all’asserito abuso dello strumento concordatario e alle carenze motivazionali della sentenza. L’Agenzia, in primo luogo, evidenzia che il debito erariale rappresenterebbe il 58,93% del passivo e che i crediti pubblici qualificati raggiungerebbero l’85,13%, così giungendo a sostenere che la crisi, in buona sostanza, è essenzialmente inerente il debito erariale e contributivo, sicché difetterebbe una concreta concorsualità del dissesto e, con essa, il fondamento giuridico per accedere, in modo non strumentale o abusivo, all’istituto di soluzione della crisi in concreto prescelto. La reclamante, poi, rimarca le pregresse condotte gestorie segnatamente concretatesi, dapprima, nella concessione del ramo d’azienda proprio in favore della odierna srl, costituita *ad hoc* e, poi, nella successiva fusione tra Plastiqua s.n.c. e Plastiqua s.r.l., con finalità, se non distrattive, certo scopertamente finalizzate a schermare la responsabilità patrimoniale, prima illimitata, dei soci, al cospetto del progressivo incremento

delle passività gestorie e del parallelo ricorso all'evasione fiscale quale precipua leva finanziaria impiegata al fine di assicurare un'apparenza di *going concern*. La reclamante censura, poi, le ulteriori violazioni dello statuto normativo dell'imprenditore commerciale, via via perpetrate dalla sostanzialmente immutata governance aziendale: la prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale e in carenza di qualsivoglia manovra di ricapitalizzazione, l'omesso pagamento, protratto nel tempo, di imposte e contributi e la possibile irregolare tenuta delle scritture contabili, che avrebbe determinato la non fedele rappresentazione della situazione patrimoniale nei bilanci dal 2014 in poi. Di là di ogni eventuale profilo, invero superato, di meritevolezza in senso soggettivo della proponente, tali mende gestorie, riverberatesi in termini di opacità e protratta irregolarità nella rappresentazione contabile dell'andamento gestorio, secondo la prospettazione della reclamante, varrebbero ad inficiare gli assunti di piano, così come la relativa attestazione, tanto sotto il profilo della completa e fedele rappresentazione al ceto creditorio dell'incidenza di tali scelte sull'aggravamento del dissesto, quanto con riguardo alla completezza e correttezza del quadro previsionale sulla cui base poter operare una prognosi affidabile sui flussi della prospettata continuità e, con essa, sulla consistenza effettiva dell'attivo destinabile ai creditori. La reclamante si duole altresì del fatto che il piano neppure postuli l'esercizio di azioni di responsabilità nei confronti dei soggetti che avevano gestito la società, fermo restando che tale opzione si paleserebbe come sostanzialmente irrealizzabile, avuto riguardo alla prosecuzione della gestione nel solco della continuità sotto la medesima compagine gestoria e, dunque, in assenza di un liquidatore o altro soggetto terzo nella condizione fattuale e giuridica di promuovere tali iniziative. Sotto il profilo della fattibilità, l'Agenzia censura la peculiare aleatorietà del piano in continuità diretta, fondato essenzialmente sui flussi di cassa proiettati lungo un arco quinquennale, a fronte di dati positivi concretamente riguardanti soltanto la seconda parte del 2024 e la prima parte del 2025, sebbene la società e il Commissario riferiscano invece di informative e riscontri estesi sino al 31.12.2025, senza alcuna previsione di fondi o possibili manovre idonee a fronteggiare eventuali scenari avversi. L'Agenzia, al postutto, individua nel contesto in esame, fra l'altro connotato da omessi versamenti IVA sino al 2024, dall'assenza di garanti o finanziatori esterni e dalla permanenza degli stessi soggetti nella gestione, la sostanziale ed irredimibile aleatorietà della postulata prospezione di flussi positivi. Quanto alla comparazione con la liquidazione giudiziale, la reclamante contesta il trattamento delle spese di procedura, indicate in € 126.995,00 oltre agli interessi maturandi, la diversa scansione temporale delle tabelle relative ai crediti prededucibili e ai compensi professionali e il trattamento riservato ai crediti erariali. Sostiene che per la classe 5, relativa alle imposte dirette, non sarebbe previsto alcun pagamento prima del gennaio 2029 e che per la classe 6, con riferimento alla parte degradata al chirografo del credito IVA, nessun pagamento sarebbe previsto prima del gennaio 2030, mentre non sarebbe definito il trattamento di sanzioni e interessi. Pur riconoscendo che nella liquidazione giudiziale non vi sarebbe presumibilmente alcun riparto a favore dell'Erario, l'Agenzia afferma che una soddisfazione soltanto eventuale e differita non sarebbe sufficiente a integrare il requisito della "non

deteriorità” previsto dall’art. 88, comma 4, CCII, poiché la comparazione dovrebbe considerare anche la concreta probabilità di realizzazione dei flussi destinati ai creditori, più che una labiale postulazione degli stessi. La reclamante, inoltre, censura la ritenuta sussistenza dei presupposti per l’applicazione della ristrutturazione trasversale, al riguardo deducendo che la classe 2 degli artigiani, destinataria del pagamento integrale con sola dilazione temporale, non possa integrare la classe prevista dalla seconda parte dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII, poiché tali creditori subirebbero una mera dilazione senza falcidia, in assenza di una concreta comparazione con i tempi presumibili di soddisfacimento nella liquidazione giudiziale. L’Agenzia, ancora, valorizza le già rilevate criticità in punto mancanza di discontinuità gestionale, assenza di garanzie ed incertezza dei flussi, al fine di escludere la sussistenza degli elementi di fatto e di giudizio idonei ad operare un confronto tecnicamente corretto con l’alternativa liquidatoria e, pertanto, la possibilità di formulare correttamente un giudizio prospettico di convenienza tale da superare il voto contrario dei creditori pubblici ai sensi dell’art. 88, comma 4, CCII. L’Agenzia, inoltre, denuncia un difetto di motivazione, nella misura in cui il Tribunale si è sostanzialmente limitato a recepire acriticamente le conclusioni dell’attestatore, senza sottoporle a un autonomo esame critico, comunque intrinsecamente necessario alla delibazione favorevole, a prescindere dall’obiettivo assenza di opposizioni. La reclamante, infine, prospetta un possibile abuso della scelta concordataria, rispetto all’opzione degli accordi di ristrutturazione, siccome meramente finalizzata a beneficiare di un regime di *cram down* più favorevole.

4.2 La società reclamata eccepisce in via preliminare il difetto di legittimazione dell’Agenzia, non avendo questa proposto opposizione, né assunto la qualità di parte formale nel giudizio di omologazione, all’uopo richiamando gli artt. 48 e 51, primo comma, CCII. Nel merito, Plastiqua s.r.l. contesta qualsivoglia difetto di *disclosure* in favore della massa e rileva come l’Agenzia, di là di una generica e radicale professione di sfiducia nei confronti della soluzione divisata, non abbia concretamente intercettato alcun errore specifico nelle assunzioni dell’attestatore, né formulato una ricostruzione economico-finanziaria alternativa, in ultima analisi confondendo e sovrapponendo l’obiettivo ed ineludibile margine di rischio sotteso alla continuità con il ben diverso piano della manifesta inattitudine del percorso di risanamento. Quanto alla convenienza, evidenzia l’allegazione sostanzialmente ammissiva della controparte, laddove la stessa Agenzia esclude un riparto in suo favore nello scenario della liquidazione giudiziale, a fronte di € 877.435,00 complessivamente destinati all’Erario nell’ipotesi concordataria. La reclamata, pertanto, conclude per il rigetto del reclamo e, in via subordinata, in caso di ritenuta fondatezza del reclamo, per la conferma della sentenza di omologazione ai sensi dell’art. 53, comma 5-bis, CCII, stante la subvalenza del pregiudizio asseritamente subito dal reclamante rispetto all’interesse generale dei creditori e dei lavoratori, pregiudicato da un’eventuale liquidazione giudiziale, salvo il riconoscimento del risarcimento del danno al creditore reclamante.

4.3 Il Commissario giudiziale, intervenuto formalmente nel reclamo per riferire sullo svolgimento della procedura e sulle valutazioni espresse nel corso della stessa, evidenzia che la mancata opposizione dell'Agenzia nel giudizio di omologazione impedisce a quest'ultima di assumere la qualità di parte e, conseguentemente, di proporre il reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII. Nella prospettiva propria dell'organo della procedura, il Commissario precisa inoltre che le vicende gestorie erano state rappresentate dalla società e considerate nelle relazioni depositate, nelle quali erano stati evidenziati i rischi connessi alla continuità, alla durata quinquennale del piano e alla dipendenza della provvista dai flussi futuri, senza che, nei limiti degli elementi di fatto e di giudizio disponibili, potessero ravvisarsi criticità originarie o sopravvenute legittimamente impedienti l'omologazione. Le valutazioni espresse nelle relazioni, secondo la ricostruzione offerta dal Commissario, non costituivano un giudizio di inattendibilità *ab imis* del piano, ma erano finalizzate ad offrire ai creditori una completa e trasparente illustrazione del margine di rischio gravante sul buon fine del compiuto adempimento di un piano pressoché esclusivamente affidato agli esiti di una ristrutturazione quinquennale. La società e il Commissario convengono inoltre – in ciò entrambi contestando la diversa opzione interpretativa propugnata da Agenzia – che la classe degli artigiani non debba essere qualificata come classe cui applicare il criterio previsto dalla seconda parte dell'art. 112, comma 2, lett. d), CCII, poiché il Tribunale avrebbe applicato la prima ipotesi della disposizione, sulla base della maggioranza delle classi risultante dal meccanismo previsto dall'art. 88, comma 4, CCII e della presenza di una classe favorevole composta da creditori titolari di diritti di prelazione.

4.4 Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del reclamo, ritenendo non scalfito dal gravame il quadro motivazionale rassegnato dal primo giudice.

5. Ragioni della decisione

Il reclamo è inammissibile per difetto di legittimazione dell'Agenzia delle Entrate. L'art. 51, comma 1, CCII riserva alle “*parti*” il reclamo contro la sentenza che pronuncia sull'omologazione, mentre l'art. 48, comma 2, CCII individua nella memoria di opposizione l'atto mediante il quale il creditore dissenziente assume la qualità di parte nel relativo giudizio. La legittimazione all'impugnazione si determina quindi in rapporto alla qualità di parte formalmente assunta nella fase precedente, con la conseguenza che il mero dissenso espresso nella votazione non abilita il creditore a reclamare la successiva sentenza di omologazione. Depone in tal senso l'indirizzo consolidato di legittimità. Ancora recentemente (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5937/2026, cui espressamente si richiama la successiva Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19788/2026), la Suprema Corte ha avuto modo di affermare espressamente il principio di diritto secondo cui *“in tema di concordato preventivo, la legittimazione a proporre reclamo, ai sensi dell'art. 51, primo comma, CCII, avverso la sentenza che pronuncia sull'omologazione spetta solo alle parti "formali" che abbiano partecipato al giudizio di omologazione, fatta salva la sola ipotesi in cui con il reclamo si lamenti un vizio procedurale impeditivo di detta partecipazione”*, dunque precisando espressamente

che il creditore dissenziente, il quale abbia ricevuto la notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ma non si sia costituito e non abbia proposto opposizione, non è legittimato a reclamare la sentenza, salvo – appunto – che specificamente deduca un vizio procedurale impeditivo della partecipazione. La regola opera anche quando l'omologazione sia stata richiesta in via forzata mediante la ristrutturazione trasversale, poiché l'art. 48, comma 1, CCII contempla *verbatim* l'ipotesi in cui il debitore richieda l'omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2, mentre il successivo comma 2 assicura ai creditori dissenzienti la possibilità di proporre opposizione nel termine perentorio previsto dalla legge. Il principio, fra l'altro, è stato espressamente ribadito anche con specifico riguardo al creditore pubblico destinatario del *cram down*, essendosi escluso che tale qualità lo abiliti al reclamo quando non abbia partecipato formalmente al giudizio di omologazione (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5948/2026). Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate aveva espresso voto contrario alla proposta, aveva ricevuto la comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza di omologazione, senza tuttavia depositato proporre opposizione, né costituirsi nel relativo giudizio. Il reclamo non deduce che la domanda di omologazione o il provvedimento di fissazione dell'udienza non fossero stati comunicati, né prospetta un vizio della notificazione o altro impedimento *in procedendo* che abbia precluso all'Agenzia l'esercizio del diritto di difesa. Le doglianze, invece, investono esclusivamente il merito della proposta ed asseriti vizi motivazionali *in iudicando*, sicché non possono valere a conferire alla reclamante, sotto tale profilo, una legittimazione che, in linea generale, le è preclusa in ragione della mancata partecipazione formale al giudizio di primo grado. L'inammissibilità *in limine* del reclamo determina l'assorbimento delle questioni ulteriori e conduce all'integrale conferma della sentenza gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore di Plastiqua s.r.l., secondo il medio tariffario dello scaglione applicabile alle controversie di valore indeterminabile, contemplate le sole fasi in concreto espletate (studio, introduttiva, decisoria), poiché il reclamo ha ad oggetto la delibazione, nei limiti del devoluto, dei presupposti procedurali e sostanziali per l'omologa e non già, direttamente o indirettamente, il pagamento di una somma determinata, come peraltro espressamente ricordato dalla menzionata Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19788/2026, che ha altresì escluso la pertinenza della tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione, dal momento che il reclamo innesta una vicenda contenziosa che il giudice è chiamato a risolvere nel contraddittorio tra le parti. Non sussistono, invece, i presupposti per la rifusione delle spese in favore del Commissario giudiziale, il quale, pur essendo legittimamente intervenuto, non assume veste di parte in senso sostanziale, essendo organo ausiliario del giudice, privo di un interesse proprio da far valere in giudizio (in termini, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 40483/2021). Del resto, la difesa del Commissario, correttamente, non ha formulato alcuna specifica domanda in tal senso, sicché non sussistono i presupposti per una statuizione liquidatoria in suo favore. Non v'è luogo, infine, alla dichiarazione prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l'Agenzia delle Entrate, quale amministrazione dello Stato ammessa al regime della prenotazione a debito, non è tenuta al materiale versamento del contributo

unificato, neppure in caso di soccombenza, come ancora recentemente affermato da Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 19059/2026 (ed ivi ulteriori riferimenti): *”non si fa luogo all'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), essendo l'Agenzia delle Entrate un ente pubblico ammesso ex lege alla prenotazione a debito del contributo unificato (cfr. Cass. n. 27301/2016, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 4752/2025)”*.

PQM

La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Alessandria contro Plastiqua s.r.l., avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 29/2026, pubblicata il 20.04.2026, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,

1. dichiara inammissibile il reclamo per difetto di legittimazione dell'Agenzia delle Entrate;
2. conferma, per l'effetto, la sentenza reclamata;
3. condanna la reclamante alla rifusione delle spese del grado in favore della reclamata, che liquida in € 6946,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.

Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 29 settembre 2026.

Il Consigliere est.

Dott. Bruno Conca

La Presidente

Dott.ssa Gabriella Ratti